

Contributi C.E.I. per l'edilizia di culto

Secondo le indicazioni date dai Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali nella riunione del 9 novembre 1987, sono stati formalizzati i criteri e le modalità di formazione del programma e di gestione dei contributi per l'edilizia di culto.

Unitamente alle « Procedure per gli interventi finanziari della C.E.I. in favore dell'edilizia di culto » (cfr. Notiziario C.E.I. n. 8, 10 settembre 1987; pp. 221-223), tali criteri costituiscono il quadro normativo di riferimento a cui ci si dovrà attenere.

CRITERI, MODALITA' DI FORMAZIONE DEL PROGRAMMA E GESTIONE

Premesso che:

- già nella lettera inviata dalla C.E.I. agli Ecc.mi Vescovi nel maggio 1987 erano stati indicati alcuni criteri che sarebbero stati seguiti nella concessione di contributi, e cioè: priorità dei completamenti « materiali » (chiesa già iniziata, canonica già iniziata...) ed esclusione, quindi, in linea generale di completamenti di programma (è stata attuata la chiesa, si deve iniziare la canonica...); natura integrativa dei contributi dei fondi C.E.I.;
- nella stessa lettera si era chiesto agli Ecc.mi Vescovi la segnalazione delle priorità delle opere da completare;
- le risposte giunte dalle diocesi hanno segnalato n. 356 « opere » di culto da completare e cioè n. 147 chiese, 135 locali di ministero pastorale e 74 case canoniche.

Considerando che:

- i fondi disponibili per il 1987 sono circa 6 miliardi e ugualmente per il 1988 e, ponendosi tali fondi in continuità con la legge n. 168/62 abrogata dall'art. 74 della legge n. 222/85, è consigliabile che in linea prioritaria siano destinati a completare opere che erano state iniziate quando la legge n. 168 era vigente, senza, peraltro, impedire in casi particolari un utilizzo diverso;
- la situazione delle Regioni nei confronti della edilizia di culto non è la stessa in tutta l'Italia, in quanto nelle Regioni a statuto speciale

(Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Sicilia, Sardegna) vi sono leggi specifiche con notevoli dotazioni finanziarie; in altre quattro Regioni (Molise, Calabria, Puglia, Veneto) sono in corso di attuazione recenti leggi (di queste Regioni, però, solo il Molise dispone di fondi attuali per il realizzo di « nuova » edilizia di culto); in altre nove Regioni (Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Campania, Puglia, Basilicata) sono in atto normative che consentono l'utilizzo di quote dei proventi urbanizzativi per l'edilizia di culto; in quattro Regioni (Lombardia, Marche, Lazio, Abruzzi) non è in atto alcuna misura di sussidiazione dell'edilizia di culto;

si delibera:

I. CRITERI

1. - La C.E.I. disporrà in un'unica assegnazione i fondi relativi all'Esercizio Finanziario 1987 e 1988.

Sulla somma disponibile tratterrà l'uno per cento per compenso alla PCCAS e per le proprie spese generali.

2. - I contributi verranno assegnati in via preferenziale per il completamento di « opere » (non di « programmi ») iniziate ai sensi della legge n. 168/62; potranno essere assegnati anche per il completamento di « opere » iniziate dalle diocesi con fondi propri, ove si riscontrino difficoltà obiettive della diocesi ad ultimare i lavori. Opere « nuove » verranno ammesse solo in caso di riscontrata urgenza e necessità non dilazionabili, ed a queste condizioni:

- che vi sia la proprietà o la concessione in diritto di superficie dell'area;
- che il terreno abbia la qualificazione urbanistica adeguata;
- che l'opera da realizzare abbia già ottenuto la concessione comunale;
- che il contributo C.E.I. (da prelevarsi dalla quota attribuita ad ogni Regione in misura non superiore a L. 150 milioni per ciascuna opera nel biennio 1987-88) sia finalizzato alla ultimazione funzionale della struttura di servizio da realizzare e, nel caso sia aggiuntivo ai finanziamenti diocesani, sia allineato a questi in percentuale nei momenti di pagamento iniziale e di fine lavoro.

3. - In linea generale la misura massima di contributo per opera da completare per ogni anno finanziario non supererà i 100 milioni;

la stessa opera, peraltro, potrà usufruire di contributi di due o (in previsione) di tre annualità.

4. - I contributi C.E.I. verranno assegnati solo ove si preveda che il problema del completamento possa essere risolto entro il 1989. Non verranno, pertanto, prese in considerazione situazioni di fabbisogno finanziario di tale rilievo che il contributo possibile della C.E.I. risulti ininfluenza ai fini della soluzione.

5. - Le domande delle diocesi verranno considerate seguendo le priorità segnalate dagli Ecc.mi Vescovi.

6. - Nella linea dei criteri sopra esposti la priorità verrà data ai completamenti segnalati con questa scala:

- diocesi comprese nelle Regioni prive di ogni normativa regionale di sussidiazione;
- diocesi comprese nelle Regioni, nelle quali vi sono normative di utilizzo di quote finanziarie derivanti dai contributi di concessione edilizia;
- diocesi comprese nelle Regioni a statuto speciale o che hanno normative di legge simili nel settore della edilizia di culto.

7. - La comunicazione della consegna ed inizio dei lavori delle perizie assistite da contributi C.E.I., dovrà avvenire improrogabilmente entro otto mesi dalla comunicazione dell'assegnazione dei contributi, pena la decadenza, senza alcun preavviso, della promessa di contributo e la riassegnazione ad altra diocesi.

II. TEMPI E MODALITA' DI FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA

1. - La formulazione del programma dovrà consentire alla Presidenza della C.E.I. di inviare le lettere di assegnazione dei contributi entro il dicembre 1987. Non è, infatti, normalmente consentita la produzione di residui passivi.

2. - Si seguiranno pertanto, queste modalità:

- a) entro il 30.11.87 la PCCAS, sulla scorta dei criteri sopra esposti, comunicherà alla C.E.I. una ipotesi di larga massima, nella quale, opportunamente vagliate, verranno indicate le priorità delle diocesi ed una prima valutazione di possibili contributi;

- b) entro il medesimo periodo la C.E.I. attiverà l'interessamento dei corrispondenti regionali della edilizia di culto per una conoscenza più puntuale della situazione regionale.

3. - Il programma definitivo di concessione dei contributi è di competenza della C.E.I.

III. GESTIONE DEI CONTRIBUTI

1. - La erogazione del contributo avrà inizio dal momento in cui la diocesi assegnataria invierà alla PCCAS:

- a) un documento di « stima dei lavori » con alcune foto comprovanti la situazione attuale dell'opera da completare;
- b) copia del contratto dell'Ordinario con l'impresa esecutrice dei lavori. Il contratto firmato anche dal direttore dei lavori, costituisce consegna ed inizio dei lavori.

Qualora i lavori vengano eseguiti in economia, basterà, in luogo del contratto, una dichiarazione di inizio lavori firmata dal direttore dei lavori e dall'Ordinario.

La PCCAS, rilevata la congruità dei prezzi e la documentazione, invierà copia alla C.E.I. con sollecitudine; la C.E.I. procederà all'accredito del 30% del contributo sul conto corrente intestato alla diocesi assegnataria.

2. - Al termine dei lavori la diocesi chiamerà il corrispondente regionale C.E.I., il quale dovrà firmare, unitamente all'Ordinario diocesano e al Direttore dei lavori, lo « stato finale » ed il « certificato di regolare esecuzione ». Questi documenti, inviati alla PCCAS e dopo il controllo di questa, alla C.E.I., consentiranno la erogazione dell'ultima trancia di contributo.

3. - Il contributo della C.E.I. è di natura « forfettaria ». I rapporti con le imprese ed i tecnici sono di spettanza della diocesi, la quale propriamente si configura come datore di lavoro con le conseguenze che ne derivano.

Per cautelare le diocesi in questa delicata fisionomia la C.E.I. fornirà alle diocesi assegnatarie i documenti che esse dovranno poi utilizzare nella gestione dei lavori e produrre per la erogazione del contributo.